



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 28/05/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1067

MANDURIA (TA) - Esecuzione sentenze TAR Lecce n.14/05, n.3527/05, n.3626/08 e n.2273/09. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria (p.lla 515 del foglio 48). - Determinazioni conclusive.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con delibera della GR n.2132 del 11/12/2007, sulla scorta della relazione istruttoria del SUR n.26 del 02/10/2007 e del parere del CUR n.49 del 18/10/2007, è stato determinato il rinvio al Comune di Manduria della Variante al PRG adottata -in esecuzione delle sentenze del TAR Lecce n.14/2005 e n.3527/2005, che hanno sancito l'obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione sull'istanza degli interessati-con deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 16/01/2006, afferente alla ritipizzazione del suolo in ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria (in catasto p.la 515 del foglio 48).

Le motivazioni del suddetto rinvio, individuate nella relazione SUR n.26/2007, fatte proprie dal CUR con il parere 49/2007 e condivise dalla GR con la delibera n.2132/2007, sono di seguito riportate:

“Nel merito di detta variante, esaminati gli atti integrativi trasmessi dal Comune di Manduria con nota prot. n. 13767 del 18/05/07, si ritiene di dover evidenziare che per le stesse aree, ancorché interessate dalla decadenza del vincolo espropriativo, sussiste l'interesse pubblico al mantenimento della tipizzazione indicata dal vigente P.R.G., in quanto una loro diversa destinazione comporterebbe una completa vanificazione delle scelte pianificatorie fin qui operate dalla Amministrazione Comunale.

In particolare le scelte pianificatorie prevedono la realizzazione di un asse stradale che risulterebbe interrotto in corrispondenza della particella catastale sopra evidenziata.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio, ancorché sia intervenuta la caducazione del vincolo di esproprio, per gli aspetti di natura urbanistica connessi anche all'immediato intorno delle aree interessate, ritiene di non condividere la proposta avanzata dal Commissario ad Acta adottata esclusivamente sulla base della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce n.14/2005 (pronunciata sul ricorso N.R.G. n.1942/03 del sig. MASSARI Aurelio e della sig.ra PICCOLO Anna Maria) e non già sulla base di valutazioni di carattere urbanistico, apparendo la scelta operata avulsa e disorganica rispetto al contesto delle previsioni di PRG.

Di conseguenza questo Ufficio ritiene che la variante proposta debba essere rielaborata tenendo in debito conto quanto innanzi prospettato circa le carenze di carattere urbanistico, pervenendo, ove lo ritenga opportuno e necessario, alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio contestualmente alla previsione e determinazione della corresponsione di adeguato indennizzo, così come stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 179/99.”

La delibera GR n.2132/2007 è stata notificata al Comune di Manduria con nota SUR prot.10109 del 19/12/2007.

Stante quanto innanzi, con nota prot.2121 del 26/01/2010 il predetto Comune ha rimesso -in esecuzione delle ulteriori sentenze del TAR Lecce n.3626/2008 e n.2273/2009, che hanno nuovamente sancito l'obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione sull'istanza degli interessati-la delibera di Commissario Prefettizio n.11 del 25/11/2009 (con allegata relazione prot.10246 del 09/04/2009 del Dirigente Area Tecnica), con la quale sono state assunte -ancorchè non richieste-le determinazioni comunali in ordine alle determinazioni regionali di cui alla delibera GR n.2132/2007, ai sensi dell'art.16/co.11 della LR n.56/1980.

In particolare, per il suolo in questione viene riproposta pedissequamente la disciplina urbanistica di "zona C2 -semintensiva" già attribuita con la delibera CA n.1/2006, con la seguente normativa: "Zona C2 -Semintensiva, con l'obbligo di preventiva redazione e formazione di strumento urbanistico preventivo che potrà attuarsi mediante l'applicazione dei seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:

- lotto minimo: mq.250;
- indice di fabbricabilità territoriale: 1,9 mc/mq, compreso il volume esistente;
- indice di fabbricabilità fondiario. 4,00 mc/mq max;
- indice di copertura: 60% del lotto;
- numero di piani: PT + 2 piani;
- altezza massima: 10 mt;
- distanza dai confini: mt.5,00 (è ammessa costruzione sul confine);
- distanza dai fabbricati. mt.10,00, tra pareti finestrate di edifici antistanti (è ammessa la costruzione in aderenza);

e con la previsione di:

- cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria (strade);
- cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura di 18 mq/ab, calcolati attribuendo uno standard pari a 100 mc/ab."

Anche per le motivazioni addotte per la riproposizione viene fatto espresso riferimento alle medesime di cui ai punti 1-3-4-5-6-7-13-14-15-16 della precedente delibera CA n.1/2006, integralmente riprodotte nella delibera CP n.11/2009 oggi in esame, peraltro senza alcuna ulteriore considerazione, valutazione e controdeduzione tecnico-amministrativa nel merito specifico dei rilievi formulati in sede di primo esame regionale, giusta relazione SUR n.26/2007, parere CUR n.49/2007 e delibera GR n.2132/2007.

Stante quanto innanzi, allo stato degli atti rimessi va rilevata la piena persistenza dei suddetti rilievi regionali, a base del rinvio del provvedimento al Comune di Manduria, atteso che la mancanza di specifiche controdeduzioni comunali nel merito delle stesse non consente, in punto di fatto e di diritto, la riconsiderazione e l'eventuale superamento totale o parziale delle medesime, ove ravvisatene le condizioni.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di assumere le determinazioni conclusive, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma-della LR n.56/1980, in ordine alla Variante al PRG del Comune di Manduria, di cui alle deliberazioni di CA n.1 del 16/01/2006 e di CP n.11 del 25/11/2009, afferente alla ritipizzazione del suolo in ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria (in catasto p.lla 515 del foglio 48), conformemente agli esiti istruttori della relazione SUR n.26/2007 e del parere CUR n.49/2007 ed alla delibera GR n.2132/2007, in toto riconfermati in questa sede, ed in conseguenza di rinviare definitivamente al Comune di Manduria la Variante stessa."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.” La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI RINVIARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, al Comune di Manduria, ai sensi dell'art.16 - undicesimo comma-della LR n.56/1980, la Variante al PRG di cui alle deliberazioni di CA n.1 del 16/01/2006 e di CP n.11 del 25/11/2009, afferente alla ritipizzazione del suolo in ditta Massari Aurelio e Piccolo Anna Maria (in catasto p.la 515 del foglio 48), conformemente agli esiti istruttori della relazione SUR n.26/2007 e del parere CUR n.49/2007 ed alla delibera GR n.2132/2007, in toto riconfermati in questa sede;
- DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Manduria (TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
